

30 gennaio 2013

La proroga della dichiarazione IMU

Lorenzo Simonelli e Patrizia Clementi

Gli enti non commerciali, comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici, non devono presentare la Dichiarazione IMU 2012 la cui scadenza è fissata al prossimo 4 febbraio. È quanto ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 1/DF dello scorso 11 gennaio.

Il motivo di questo rinvio (e, come si vedrà, anche della necessità di utilizzare un'apposita modulistica) è collegato alla complessa vicenda che riguarda le modifiche introdotte dall'articolo 91-bis del D.L. 1/2012 al regime di esenzione degli immobili che gli enti non commerciali utilizzano per una serie di attività di rilevante valore sociale (sono quelle, individuate dall'art. 7, c. 1, lett. *i* del D.Lgs. 504/1992: le attività previdenziali, assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative, sportive, nonché quelle di "religione e culto", come definite dall'articolo 16, lett. a della L. 222/1985: cioè le attività «*dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*»).

Le modifiche sono due. La prima, in vigore dal 2012, ha limitato l'esenzione agli immobili in cui le attività individuate dalla norma sono svolte "con modalità non commerciali", modalità che sono state poi declinate dal Decreto ministeriale 200 del 2012 (questa modifica non ha rilevanza per gli immobili in cui si svolgono le attività di religione e culto). A tal proposito si segnala che le istruzioni al modello di Dichiarazione IMU 2012 (quello che deve presentato entro il 4 febbraio ma non dagli enti non commerciali) ha previsto la necessità di includere tra gli immobili da dichiarare anche quelli esenti ai sensi della lettera *i*) dell'articolo 7 secondo la nuova formulazione.

La seconda modifica, in vigore dal 2013, ha introdotto un'ipotesi di "esenzione parziale" per le unità immobiliari utilizzate dagli enti non commerciali in modo promiscuo, cioè per quelle unità immobiliari nelle quali si svolgono insieme ad attività esenti anche attività non esenti. In questo caso «*l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione*» (D.L. 1/2012, art. 91-bis, c. 3). I criteri da usare per calcolare la

percentuale di esenzione sono stati definiti con il D.M. 19 novembre 2012, n. 200 che all'articolo 6 stabilisce che *«gli enti non commerciali presentano la dichiarazione [...] indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell' art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi...»*. Questo secondo modello di Dichiarazione (da non confondersi con la Dichiarazione IMU 2012) non è stato ancora approvato.

Dunque, considerato che gli enti non commerciali avrebbero dovuto presentare due dichiarazioni e *«sulla base delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzazione degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria»* il Ministero ha stabilito *«che la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali debba essere unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie innanzi illustrate»*.

Gli enti non commerciali, pertanto, *«non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dell'apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa»*.